



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 135 del 27/06/2024**

Oggetto: MERCATINO DI PRODOTTI FATTI A MANO ED ARTIGIANALI PER HOBBISTI E ARTIGIANATO LOCALE DENOMINATO “MADE IN CUNEO PER UN BORGO DI SERA” CHE SI SVOLGERÀ LUNGO VIA MARCONI NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 12, 19 E 26 LUGLIO 2024 ALL’INTERNO DELLE MANIFESTAZIONI “UN BORGO DI SERA”.

L’anno **duemilaventiquattro**, addì **ventisette** del mese di **Giugno**, alle ore **08:30**, nella solita sala delle riunioni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

All’appello risultano:

Cognome e Nome			Pr.	As.
1.	ROBBIONE Roberta	Sindaco	X	
2.	IMBERTI Clelia	Vice Sindaco	X	
3.	ARMANDO Fabio	Assessore	X	
4.	BOAGLIO Armando	Assessore	X	
5.	GALVAGNO Michela	Assessore	X	
6.	ROSATO Francesco	Assessore	X	
Totale			6	0

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ROBBIONE Roberta SINDACO**, a seduta aperta, invita alla trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018 con la quale sono stati adottati i criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- la D.D. n. 255 del 15 giugno 2018 di adozione della modulistica tipo e del modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale;
- la D.D. n. 267 del 21 giugno 2018 per dare indicazioni ai comuni sulla trasmissione dei dati alla Regione Piemonte e per la consultazione della banca dati dei venditori occasionali;
- la D.D. n. 282 del 5 luglio 2018 con cui si sono integrati la modulistica tipo e le informazioni sui venditori occasionali da trasmettere alla Regione;
- la D.D. n. 711 del 6 dicembre 2019 con cui è stato modificato e riapprovato il modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale e con cui sono state altresì modificate le modalità di registrazione alla procedura per la trasmissione dei dati alla Regione Piemonte, con l'integrazione anche delle istruzioni di compilazione.
- la Legge Regionale 31 ottobre 2017 n. 16, recante "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017" con cui è stato introdotto il Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica";
- la L.R. 12 novembre 1999, n. 28, "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" con particolare riferimento all'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;

Considerato che, ai sensi della sopra richiamata Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830:

- i mercatini sono configurabili secondo le seguenti tipologie:
 - a) mercatino di iniziativa comunale: il mercatino è individuato e gestito direttamente dal Comune.
 - b) mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo: il mercatino è individuato dal Comune e dato in gestione ad un soggetto terzo, pubblico o privato.
 - c) mercatino di iniziativa di soggetti terzi (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati ecc.): i proponenti presentano un progetto complessivo redatto secondo le norme in sede locale, poi approvato dal Comune.
- Considerato che al protocollo comunale numero 14747 del 20/06/2024 è pervenuta istanza da parte dell'Associazione Ente Fiera Fredda della lumaca con sede in Borgo S. Dalmazzo – Via Vittorio Veneto 19 ai fini dell'organizzazione di un mercatino di prodotti fatti a mano ed artigianali da parte di hobbisti e artigiani locali denominato "**Made in Cuneo per un Borgo di Sera**", da localizzarsi lungo Via Marconi nelle giornate di venerdì 12, 19 e 26 luglio 2024 dalle ore 20:00 alle ore 23:30 in occasione della manifestazione "Un Borgo di sera";
- Il suddetto mercatino rientra nella fattispecie di cui alla precedente lettera c).

Richiamato l'articolo 30 comma 17 del vigente regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico il quale prevede l'esenzione dalla tassa per le occupazioni temporanee di suolo pubblico connesse a manifestazioni, iniziative o eventi, promossi o patrocinati dal Comune, previo esplicito esonero dal pagamento del tributo con deliberazione della Giunta

Comunale;

Visto il D.Lgs. 114/98
s.m.i;

Vista la L.R. 28/1999
s.m.i

Vista la L.R. 31/2008
s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 24-7250 del 17.03.2014;

Vista D.G.R. Regionale n. 12-6830 del
11.05.2018;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs.vo 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale per il commercio su area pubblica;

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi da parte dei Responsabile dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse in narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di approvare il progetto presentato dall'organizzatore del mercatino di prodotti fatti a mano ed artigianali per hobbisti e artigianato locale denominato **"Made in Cuneo per un Borgo di Sera"** da localizzarsi lungo Via Marconi nelle giornate di venerdì 12, 19 e 26 luglio 2024, dalle ore 20:00 alle ore 23:30 secondo la disposizione dei banchi dettagliata nell'allegata planimetria (allegato B) alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
3. Di stabilire che il mercatino sopra descritto, rientrando nella normativa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale dell'11 maggio 2018, n. 12 - 6830 dovrà rispettare i criteri imposti dalla Regione Piemonte che, il Comune di Borgo San Dalmazzo fa propri e, raccolti in un fascicolo (allegato A) allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
4. Di stabilire che ai sensi della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte – Settore Commercio e Terziario n. 267 del 21/06/2018, viene individuato quale soggetto delegato il Presidente Pro-Tempore dell'Associazione Ente Fiera Fredda della lumaca con sede in Borgo S. Dalmazzo – Via Vittorio Veneto 19 con delega allo stesso di tutte le attività amministrative e gestionali che non sono di esclusiva competenza comunale ai sensi della suddetta Determinazione Dirigenziale, quali ad esempio la ricezione delle manifestazioni di interesse, l'assegnazione degli spazi, la vidimazione del tesserino, la

ricezione e la timbratura dell'elenco dei beni posti in vendita, il controllo sull'esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita.

5. Di individuare quale organizzatore il Presidente Pro-Tempore dell'Associazione Ente Fiera Fredda della lumaca con sede in Borgo S. Dalmazzo – Via Vittorio Veneto 19 e di porre in capo al medesimo tutte le attività e gli adempimenti relative alla gestione della sicurezza e delle emergenze nell'ambito della manifestazione denominata "Un borgo di sera";
6. Di stabilire che a tale mercatino potranno partecipare esclusivamente hobbisti ed artigiani ponendo in vendita esclusivamente prodotti rigorosamente ed esclusivamente fatti a mano ed artigianali, prediligendo le proposte di hobbisti ed artigiani locali operanti sul territorio;
7. Di precisare che, ai fini del precedente punto:
 - a) si considerano opere del proprio ingegno gli oggetti creati da un artigiano che professionalmente od occasionalmente, mette in vendita creazioni frutto del proprio lavoro e del proprio ingegno (ad esempio oggetti fatti quasi interamente a mano). Tali creazioni potrebbero rientrare nelle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore (ad esempio opere letterarie, arti figurative, ecc.). L'artigiano che esercita la propria attività in modo professionale, anche se regolarmente iscritto come tale al registro imprese, potendo svolgere la propria attività di vendita dei prodotti oggetto nella propria attività solamente nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti, qualora intenda effettuare la vendita in luogo diverso da quello di produzione, ovvero sull'area pubblica, dovrà dotarsi di un titolo abilitante la vendita su area pubblica.

L'artigiano che esercita la propria attività in modo NON professionale è considerato in linea di massima, un hobbista o un creativo non professionale ed è un soggetto che:

 - vende, baratta, scambia, espone, creazioni di modico valore (il valore di ogni singola creazione non può superare € 250,00);
 - svolge tale attività in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi;
 - per tale attività non supera, in seguito alla vendita dei propri prodotti, l'importo di € 5.000,00;
 - b) ai sensi dell'articolo 36 del vigente regolamento comunale per il commercio su area pubblica l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche ovvero in occasione di mercatini/manifestazioni laddove sia ammessa la presenza di Operatori del proprio ingegno, è subordinata alla preventiva presentazione al Comune da parte degli interessati di una dichiarazione da rendersi nella formula della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) in cui è dichiarato "l'esercizio dell'attività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dell'art.4 comma2, lettera h), del d.lgs. 114/98 ss.mm.ii.";
 - c) si considera attività di HOBBISTA quella espressamente disciplinata, in ultimo, con la legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 recante "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017" che ha introdotto, tra l'altro, alcune modificazioni alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114". In particolare, è stato inserito il Capo V bis (Vendite occasionali su area pubblica) per la disciplina, in ambito piemontese,

dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

- d) si considerano "cose antiche" le cose mobili che possiedono il requisito della rarità, ottenuto con il trascorrere del tempo, presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ecc., non sono opere di autori viventi e la loro esecuzione risale ad oltre 50 anni.
- e) si considerano "cose usate" le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
 - f) si considerano prodotti tipici locali i prodotti tipici della tradizione agroalimentare locale contenuti nell'elenco dei PAT del Piemonte, disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (Mipaft).
8. di considerare, in relazione a quanto disciplinato dall'art.128 T.U.L.P.S., di modico valore tutti gli oggetti il cui prezzo di vendita non ecceda euro 150,00 e di prendere atto che ai sensi dell'art. 247, ultimo comma, del predetto Regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui agli art. 128 del TULPS non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo;
9. di stabilire che l'Amministrazione Comunale si riserva ogni decisione in merito a detto mercatino inclusa quella di modificarne i termini, le modalità ed i contenuti, di sospenderlo o di revocarne l'autorizzazione senza che gli interessati possano avanzare alcuna pretesa, a titolo di risarcimento o di indennizzo, nei confronti della Amministrazione stessa;
10. di stabilire che l'assegnazione di posteggio sul mercatino è subordinata alla sussistenza dei requisiti di sicurezza e di quelli previsti per la tutela antinfortunistica. A tale scopo, ciascuno operatore dovrà essere informato dall'organizzatore dei contenuti della Relazione tecnica servizio di gestione della sicurezza e delle emergenze nell'ambito della manifestazione denominata "Un Borgo di sera" e dei contenuti della direttiva del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recanti indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi;
11. di stabilire inoltre a carico dell'organizzatore l'osservanza dei seguenti ulteriori aspetti:
 - a) saranno a carico dell'organizzatore del mercatino tutte le attività amministrative e gestionali afferenti allo svolgimento dello stesso e alla relativa partecipazione dei venditori fatto salvo quanto espressamente riservato alla competenza comunale ai sensi della D.G.R. Regionale n. 12-6830 del 11.05.2018;
 - b) trasmettere per mail all'indirizzo polizia.municipale@comune.borgosandalmazzo.cn.it entro il martedì successivo all'evento l'allegato foglio di calcolo (AllegatoC) debitamente compilato (tutte le colonne sono obbligatorie) contenente tutti i dati degli hobbisti partecipanti necessari affinché il Servizio Polizia Municipale possa inoltrare le previste comunicazioni alla Regione Piemonte come stabilito dalla vigente normativa;
 - c) il Comune di Borgo San Dalmazzo resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra il soggetto organizzatore e terzi e non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento dell'iniziativa di cui trattasi ed in particolare alla corretta collocazione degli espositori nei rispettivi ambiti;

- d) l'area dovrà essere allestita avendo cura di assicurare corridoi di percorrimto al fine di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessità e tali da garantire il deflusso del pubblico in caso di emergenza;
 - e) la posa di strutture all'interno dell'area mercatale dovrà essere conforme alle norme di sicurezza in modo tale da non arrecare danno a persone, animali o cose;
 - f) durante l'attività dovrà essere garantito il rispetto di tutte le norme fiscali che scaturiscono dall'attività in essere e dal soggetto che la esercita;
 - g) l'organizzatore dovrà farsi carico direttamente e/o indirettamente dell'immediata pulizia del suolo e dello sgombero dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza connessi alla manifestazione in oggetto;
 - h) l'organizzatore dovrà garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti ed in particolare della circolare del Ministero dell'Interno n°11001/110(10) del 28.7.2017, della circolare Ministero dell'interno 18/07/2018 n. 11001 e della Circolare dei Vigili del Fuoco 3794_2014 e della Relazione Tecnica;
12. Di dare atto che gli uffici comunali competenti dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione di quanto approvato con la presente deliberazione.
13. Di precisare che per l'inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni stabilite con la presente deliberazione, salvo che il fatto costituisca infrazione punita a norma di specifica disposizione di legge, si applica la sanzione prevista dall'articolo 75 c.5 del vigente Regolamento Comunale per il Commercio al dettaglio su area pubblica;
14. Che l'inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni stabilite con la presente deliberazione potrà inoltre comportare la revoca unilaterale dell'autorizzazione allo svolgimento del mercatino in oggetto senza che l'organizzatore possa avanzare pretesa o richiesta alcuna o nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ROBBIONE Roberta) *

IL SEGRETARIO GENERALE
(TOCCI Dr. Giuseppe) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa